



PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI

(Art. 26-bis Legge n. 132/2018)
(DPCM 27 Luglio 2021)

Certifico S.r.l. IT 2021

Matrice Revisioni ⁽¹⁾⁽²⁾

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Approvazione	Emissione

(1)

1. Piano di emergenza interno | Entro il 4 marzo 2019

L'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, rubricato "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna.

(2)

Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

Aggiornamento Ed. 3.0 2021

Publicato nella GU n. 240 del 07.10.2021 il **DPCM 27 agosto 2021** Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Piano di emergenza interno | Entro il 6 dicembre 2021 (aggiornamento in accordo con le linee guida per il PEE del 07.10.2021)

I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del **DPCM 27 agosto 2021 (entro il 06.12.2021)**, trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell'art. 26 -bis, del **decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113**, convertito con modificazioni dalla **legge 1° dicembre 2018, n. 132**, tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento.

Il **DPCM 27 agosto 2021** prevede la **Valutazione del Rischio dell'Impianto** (Vedi Allegato G) e la trasmissione dell'Allegato C.2 del **DPCM 27 agosto 2021** entro il **6 Dicembre 2021** (a firma di tecnico competente iscritto Ordine/Collegio).




Fig. 1 - Schema timeline norme PEI - PEE

Valutazione del rischio dell'impianto (DPCM 27 Luglio 2021)

Si è ritenuto di considerare l'**incendio quale scenario di riferimento per la valutazione del rischio dell'impianto**, anche a seguito della complessità e variabilità delle caratteristiche dei rifiuti che comportano una differente pericolosità degli effluenti.

Vedi **Allegato G "Modulo C.2"** del **DPCM 27 agosto 2021**:

Modulo di dichiarazione sulle informazioni dell'Impianto - DPCM 27 luglio 2021 All. C.2 con allegata la "**Valutazione del rischio dell'Impianto**" a firma di tecnico competente iscritto Ordine/Collegio.

DPCM 27 agosto 2021

C - Scheda dati ed allegati per l'applicazione del PEE

Per l'applicazione del PEE è necessario disporre dei seguenti dati relativi al singolo impianto operativo sul territorio di riferimento.

- All. C.1 - modello scheda segnalazione evento incidentale del gestore
- All. C.2 modulo di dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018
- All. C.3 – scheda dati della prefettura per la gestione del PEE

Gli allegati C.1 e C.2 sono di competenza del Gestore, anche attraverso la trasmissione al Prefetto competente per territorio del Modulo di dichiarazione reso ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati anche planimetrici ivi indicati; ove necessario per la compiuta compilazione del modulo, il gestore può avvalendosi delle informazioni reperibili nei presso i competenti uffici comunali.

L'allegato C.3 è di competenza del Prefetto e va definito in fase di redazione del PEE. Altri allegati, potranno essere costituiti dalla planimetria delle aree logistiche per l'emergenza (PCA, Area di ammassamento soccorritori e risorse, area di attesa popolazione evacuata, eventuali cancelli). Anche tali allegati vanno elaborati in fase di redazione del PEE.

Aggiornamento Ed. 2.0 2021

- [Aggiornato paragrafo 4 Tipologie di rifiuti ed operazioni di smaltimento D / Recupero R](#) - Elenco Codici CER Allegato D Parte IV TUA così come modificato dal [Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77](#) Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (GU n.129 del 31.05.2021)
- [Aggiornato paragrafo 10.12 Rifiuti di rottami metallici](#) - [Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101](#) Attuazione della [direttiva 2013/59/Euratom](#), che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29)
- [Aggiunto paragrafo 16 - Obblighi segnalazione agenti Organi vigilanza](#)

Indice

PREMESSA	8
1. ATTIVITÀ IMPIANTO	10
1.1 Operazioni di smaltimento D	10
1.2 Operazioni di recupero R	10
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	11
3. DATI	12
3.1 Dati aziendali.....	12
3.2 Dati territoriali	12
3.3. Dimensioni	13
3.4 Planimetria attività	14
4. TIPOLOGIE DI RIFIUTI ED OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D / RECUPERO R	17
5. ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO	50
6. ORGANIGRAMMA GESTIONE SICUREZZA	51
7. ATTIVITÀ D.LGS. 81/2008	53
8. PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE PI (VEDI ANCHE DM 10 MARZO 1998)	53
9. I POSSIBILI RISCHI	54
9.1 I possibili scenari di emergenza.....	54
10. NORME DI PREVENZIONE	58
10.1 Generali	58
10.2 Aree di Stoccaggio sfusi / big bag / ecoballe.....	59
10.3 Recipienti	59
10.4 Recipienti per liquidi	60
10.5 Recipienti, fissi e mobili, vasche ed i bacini.....	60
10.6 Spandimento rifiuti liquidi	60
10.7 Formazione del personale che opera negli impianti.....	60
10.8 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale.....	60
10.9 Manutenzione	62
10.10 Autocombustione	62
10.11 Lista rubriche ADR di Materie soggette ad accensione spontanea	63
10.12 Rifiuti di rottami metallici	65
10.13 Miscelazione rifiuti	68
11. MODALITÀ DI GESTIONE	68
11.1 Check list ingresso all'impianto	69
11.2 Tempistiche stoccaggio.....	71
12. GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	72
12.1 Procedura telefonica per la chiamata di soccorso	72
12.2 Personale autorizzato ad attivare le procedure di emergenza	72
12.3 Dettaglio attivazione procedure di emergenza.....	73

12.4 Gestione delle emergenze specifiche.....	75
12.4.1 Procedura per chiamata ai VVF.....	75
12.4.2 Procedura per chiamata di emergenza sanitaria	76
12.4.3 Procedura per chiamata di pronto intervento	76
13. PROCEDURE DI EVACUAZIONE.....	77
14. NORME DI COMPORTAMENTO PER TIPO DI INCIDENTE.....	84
15. VALUTAZIONE SCENARI ESPOSIZIONE SALUTE/AMBIENTE	86
16. OBBLIGHI SEGNALAZIONE AGENTI ORGANI VIGILANZA	86
ALLEGATO I - / VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELL'IMPIANTO (ALLEGATO G)	88
ALLEGATO II - ESTRATTO DM 10 MARZO 1998	91
ALLEGATO III - DOCUMENTI	94
I. DETTAGLIO MODIFICHE EDIZIONE 1.1 2019 PRODOTTO CA02 PEIR.....	95

PIANO DI EMERGENZA INTERNO RIFIUTI

(Art. 26-bis Legge n. 132/2018)

Premessa

Il presente Piano di emergenza interno è redatto ai sensi dell'Art. 26-bis della [Legge 1° dicembre 2018 n. 132](#). Il Piano deve essere integrato nell'eventuale Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001.

Il Piano è da vedersi integrato con Piano di emergenza ed Evacuazione di cui al DM 10 Marzo 1998 ed in accordo con gli obblighi del D.Lgs. 81/2008.

PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI

La [Legge 1° dicembre 2018 n. 132](#), all'Art. 26-bis, relativamente agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione, al fine di gestire eventuali emergenze, prevede l'elaborazione di:

- 1. Piano di emergenza interno (competenza Gestore)**
- 2. Piano di emergenza esterno (competenza Prefetto)**

In allegato le Prime indicazioni (I) per la redazione del Piano di emergenza interno (PEI), sulla base della Circolare MATTM 21 Gennaio 2019: [Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi](#).

1. Piano di emergenza interno | Entro il 4 marzo 2019

L'art. [26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132](#), rubricato "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna. Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

2. Piano di emergenza esterno | Entro 1 anno dalla ricezione delle informazioni del gestore

Il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna. Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

[Legge 1° dicembre 2018 n. 132](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113](#), recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

(GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018)

Art. 26-bis. Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
 - b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
 - c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
 - d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale proposito si veda il Documento della Circolare MATTM 21 Gennaio 2019: [Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi](#).
Seveso III e rifiuti

Il [D.Lgs. 105/2015](#) (recante attuazione della [direttiva 2012/18/UE](#) sul «controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose») pone un ampio spettro di obblighi a carico degli stabilimenti che utilizzano le sostanze pericolose previste dall'allegato I dello stesso decreto in quantità pari o superiore alle soglie ivi stabilite, a esclusione degli impianti oggetto di espresse deroghe.

Il [D.Lgs. 105/2015](#) include anche i rifiuti tra le sostanze/miscele che concorrono al raggiungimento delle soglie che determinano l'assoggettabilità dello stabilimento alla sua disciplina e in materia esclude espressamente dal suo campo di applicazione le sole «discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo».

Il [D.Lgs. 105/2015](#), quindi, si applica a tutti gli altri impianti di gestione dei rifiuti che detengono oltre soglia determinate sostanze. Gli obblighi Seveso, in funzione della pericolosità dello stabilimento sono principalmente:

- notifica preliminare alle Autorità competenti,
- documento di prevenzione,
- rapporto di sicurezza,
- piano di emergenza interna.

Prescrizione, quest'ultima, che la [Legge 1° dicembre 2018 n. 132](#) ha esteso agli altri impianti di gestione rifiuti non già rientranti in Seveso.

1. Attività Impianto

Nell'impianto vengono previste operazioni di smaltimento e recupero così come identificate all'Allegato B e C al Titolo I della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.):

1.1 Operazioni di smaltimento D

ALLEGATO B

Operazioni di smaltimento (allegato così sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010)

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che

vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra.

D11 Incenerimento in mare. (1)

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.(2)

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima

della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

(1) Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

(2) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

(1) Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

(2) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

1.2 Operazioni di recupero R

ALLEGATO C

Operazioni di recupero

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e

altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11(7)
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15)

2. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi presi in esame nella stesura della presente relazione tecnica sono:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 151/2005 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 209/2003 e s.m.i.
- DM 10 Marzo 1998
- D.Lgs. 81/2008
- Legge 1° dicembre 2018 n. 132
- Circolare ministeriale 21.01.2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- Linee guida | Informazioni ai prefetti - prime indicazioni per i gestori degli impianti di cui art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 (MATTM 13.02.2019);
- [Deliberazione MATTM n. 1 del 23 gennaio 2019](#) (Compiti Responsabile tecnico impianto)
- [Decreto 3 giugno 2014, n. 120](#) (Responsabile tecnico impianto)
- Leggi regionali

....

3. Dati

3.1 Dati aziendali

Ditta:	
Sede Legale:	
Sede Impianto:	
C.F. e Partita IVA:	
N. iscrizione Registro Imprese:	
REA:	
Telefono:	
Fax:	
Indirizzo PEC	
Numero di addetti:	
Legale Rappresentante:	
Luogo e data di nascita:	
Residenza:	
Codice fiscale:	
Responsabile Tecnico Impianto:	
Luogo e data di nascita:	
Residenza:	
Codice fiscale:	
Attività	
Estremi dell'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto ex art. 208 D.Lgs. n. 152/06:	
Iscrizione Albo Gestori Ambientali	
SGA ISO 14001	

3.2 Dati territoriali

Comune di localizzazione:							
Ubicazione Impianto:							
Estremi Catastali: (identificativi dell'insediamento in progetto)							
Destinazione Urbanistica:							
Destinazione Urbanistica delle	<table border="1"> <tr> <td>Nord:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sud:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ovest:</td> <td></td> </tr> </table>	Nord:		Sud:		Ovest:	
Nord:							
Sud:							
Ovest:							

aree confinanti:	Est:	
Distanze dell'impianto:	da civili abitazioni isolate:	
	da zone residenziali:	
	Da impianti produttivi o commerciali "sensibili"	
Vincoli:	Ambientali	
	Paesaggistici (D.Lgs. n. 42/04)	
	Urbanistici "significativi"	
	Altri Vincoli	
Aree protette interessate:	Nessuna	

3.3. Dimensioni

Superficie fondiaria catastale (N.C.E.U.)		
Superficie reale del lotto:		
Superficie coperta massima:		
Superficie coperta:		
Superficie scoperta:		
Potenzialità di progetto dell'impianto:	Giornaliera:	
	Annuale:	
	Massima prevista:	
Capacità massima istantanea di rifiuti speciali in stoccaggio presso l'impianto:		

3.4 Planimetria attività

Circolare MATTM 21 Gennaio 2019: [Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi](#)

5.2 Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti

Gli impianti di gestione dei rifiuti devono possedere specifici requisiti di tipo tecnico-organizzativo, atti a garantire che le operazioni, con particolare riferimento a quelle di stoccaggio, avvengano nel rispetto delle misure di sicurezza.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

In via generale, le aree distinte da prevedere all'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono le seguenti:

- area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
- area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;
- area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico;
- area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);
- adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
- locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti (laddove l'impianto non effettui solo raccolta e stoccaggio) adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio; in casi specifici (come ad esempio per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione) le autorità competenti possono autorizzare il trattamento dei rifiuti anche su aree prive di copertura, purché ciò non infici il trattamento stesso e siano adottate le più opportune prescrizioni di mitigazione degli impatti;
- area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
- idonea recinzione lungo tutto il perimetro, opportunamente provvista di barriera esterna di protezione ambientale, realizzata in genere con siepi, alberature o schermi mobili etc. atti a limitare l'impatto anche visivo.

In tutte le aree, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti.

È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.

Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Nella pratica industriale le sopra citate prestazioni possono essere raggiunte trattando la superficie di calcestruzzo, nuova o esistente, con resine epossidiche o altri specifici rivestimenti in grado di conferire caratteristiche desiderate quali effetto antipolvere, impermeabilità ai liquidi, resistenza chimica, resistenza all'attrito e agli urti.

Per le aree che non necessitano, invece, del requisito di impermeabilizzazione, le autorità competenti possono consentire l'utilizzo di altri tipi di pavimentazione, come ad esempio il conglomerato bituminoso.

Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere gestite come rifiuto speciale.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dall'azione delle acque meteoriche esterne; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito.

Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).

Planimetria

4. Tipologie di rifiuti ed operazioni di smaltimento D / Recupero R

(Ed. 2.0 2021)

Tipologie di rifiuti ed operazioni di smaltimento D / recupero R previste con dettaglio delle quantità in stoccaggio e delle aree di accumulo.

La natura del rischio, e le conseguenti azioni di prevenzione da adottare, dipendono dalla tipologia di rifiuto e di attività che si svolgono all'interno di un determinato impianto.

Elenco Codici CER Allegato D Parte IV TUA - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti | dal 1° giugno 2021

Così come modificato dal Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (GU n.129 del 31.05.2021)

In [celeste](#) le novelle descrizioni dei codici CER di cui allegato D parte IV del TUA così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 rispetto all'Allegato parte IV del TUA così come modificato precedentemente, dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Codice	TUA Allegato D Parte IV Sostituzione ad opera del DL 31 maggio 2021 n. 77	Operazione di trattamento /provenienza	Quantita' max in stoccaggio	Aree di accumulo
01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali			
01 01	rifiuti da estrazione di minerali			
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi			
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi			
01 03	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi			
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso			
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose			
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05			
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi			
01 03 08	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07			
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10			
01 03 10*	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07			
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti			
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi			
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi			
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			

01 04 09	scarti di sabbia e argilla			
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			
01 04 12	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11			
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti			
01 05	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione			
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci			
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli			
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose			
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06			
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06			
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti			
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti			
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca			
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			
02 01 02	scarti di tessuti animali			
02 01 03	scarti di tessuti vegetali			
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito			
02 01 07	rifiuti derivanti dalla selvicoltura			
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose			
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08			
02 01 10	rifiuti metallici			
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti			
02 02	rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale			
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			
02 02 02	scarti di tessuti animali			
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			

11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti			
11 02	rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi			
11 02 02*	fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)			
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi			
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose			
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05			
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose			
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti			
11 03	rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento			
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro			
11 03 02*	altri rifiuti			
11 05	rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo			
11 05 01	zinco solido			
11 05 02	ceneri di zinco			
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi			
11 05 04*	fondente esaurito			
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti			
12	Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica			
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica			
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi			
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi			
12 01 03	limatura e trucioli di metalli non ferrosi			
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici			
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)			
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)			
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni			
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni			
12 01 10*	oli sintetici per macchinari			
12 01 12*	cere e grassi esauriti			
12 01 13	rifiuti di saldatura			
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose			
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14			
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose			
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16			
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli			

5. Attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco

Le attività di cui all'elenco all'allegato 1 del DPR 151/2011 che vengono svolte nell'edificio sono:

NOTE

6. Organigramma Gestione sicurezza

DATORE DI LAVORO (DL)	Dati anagrafici	
Responsabile Gestione Piano Emergenza Interno (RGPEI) ^(*)	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___
Responsabile Tecnico Impianto (RTI)	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___
Direttore tecnico (DT) ^(**)	Dati anagrafici	Data nomina
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP)	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___
Medico competente (MC)	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___
Addetti al servizio di emergenza / evacuazione	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___
	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___
Addetti al servizio di primo soccorso	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___

(*) Il Responsabile Gestione Piano Emergenza Interno (RGPEI), non è una figura normata dalla Legge, ma è introdotta nel Modello per la gestione dell'organizzazione del Piano sovrintendendo l'attuazione; dovrà avere competenze e capacità adeguate al compito e comunicare con le autorità locali competenti. Tale figura può essere individuata nel Gestore dell'Impianto, Direttore Tecnico, Responsabile Tecnico Rifiuti, RSSP o altra figura adeguatamente formata.

(**) Il direttore tecnico (DT), come espresso nella Circolare MATTM 21.01.2019, è il responsabile della gestione operativa dell'impianto, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.

Si raccomanda inoltre che, il direttore tecnico sia sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.

La figura del Direttore tecnico può coincidere con quella del Responsabile Gestione Piano Emergenza Interno (RGPEI).

La Circolare MATTM 21.01.2019 definisce la Figura del "Direttore tecnico" probabilmente trattasi della Figura del "Responsabile Tecnico Rifiuti" ([DM 3 giugno 2014](#)) che ha compiti di definizione delle procedure di gestione delle emergenze, formato ai sensi del DM, potrebbe in effetti essere:

- La Figura dell'RPGEI
- Coordinare la Figura del RPGEI (se non presente nell'impianto durante l'orario di operatività dello stesso)

Deliberazione MATTM n. 1 del n. 1 del 23 gennaio 2019

Con la Deliberazione MATTM n. 1 del n. 1 del 23 gennaio 2019 sono individuate le prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014 n. 120](#).

Articolo 1 (Compiti generali del responsabile tecnico)

1. Nell'ambito dei compiti e delle responsabilità di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del [decreto 3 giugno 2014, n. 120](#), il responsabile tecnico, relativamente alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'incarico è svolto,
 - a) coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
 - b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'emergenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
 - c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
 - d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
2. Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della [delibera n. 6 del 30 maggio 2017](#), e dalla [circolare n. 59 del 12 gennaio 2018](#) e, in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'affiancamento è svolto.

7. Attività D.Lgs. 81/2008

Note DVR
.....

8. Piano Emergenza ed Evacuazione PI (vedi anche DM 10 Marzo 1998)

Note DVR
.....

9. I possibili rischi

Per la stesura del presente piano, sono stati valutati i seguenti possibili rischi:

- A) INCENDIO
- B) INCENDIO CHE SI SVILUPPA NELLE VICINANZE E CHE POTREBBE COINVOLGERE L'IMPIANTO
- C) GUASTI IMPIANTI
- D) ALLAGAMENTI
- E) SVERSAMENTI ACCIDENTALI
- F) DILAVAMENTI
- E) EMISSIONI
- G) PERCOLAMENTI
- H) LIVELLI DI GUARDIA NELLE ACQUE SUPERFICIALI
- I) FORTE VENTO E/O TROMBE D'ARIA
- L) DISPERSIONE ACCIDENTALE DI RIFIUTI
- M) EPISODIO SISMICO
- N) QUALSIASI ALTRA CAUSA RITENUTA PERICOLOSA DAL RGPEI PER L'INCOLUMITÀ DELLA POPOLAZIONE

9.1 I possibili scenari di emergenza

A. INCENDIO

Il rischio di incendio all'interno del centro di raccolta è riconducibile a fenomeni di combustione e/o autocombustione che possono interessare i rifiuti conferiti e stoccati sulle piazzole e all'interno dei containers.

La strategia antincendio in impianti come i centri di raccolta in esame si sviluppa su vari livelli, per lo più passivi e sempre presenti, in modo da evitare la necessità di controlli, manutenzioni sofisticate, mantenimento in efficienza di elementi, talvolta complessi, installati in ambienti aggressivi.

Con tale filosofia la tematica della compensazione del rischio è comunque per lo più affidata alla presenza della rete antincendio e della dislocazione, in punti significativi, di estintori.

Qualora si verificassero principi di incendio in corso di esercizio giornaliero nelle fasi di conferimento, il personale di gestione si adopererà per lo spegnimento con i presidi antincendio a disposizione ed informando immediatamente il Responsabile della gestione.

Nell'ambito del centro di raccolta vengono attuate procedure di controllo sui rifiuti e sulle modalità di scarico/stoccaggio, atte ad evitare l'insorgere ed il propagarsi di incendi, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- controllo dettagliato dei rifiuti in ingresso, al fine di individuare tempestivamente eventuali situazioni di combustione in atto (è vietato il deposito di materiali combustibili o parzialmente combustibili non completamente estinti; è inoltre vietato l'incenerimento dei rifiuti di qualsiasi tipo).
- accesso consentito esclusivamente ai mezzi di trasporto dotati di appositi accorgimenti che evitino qualunque contatto di parti incandescenti con i rifiuti trasportati o presenti in impianto;
- osservanza del divieto assoluto di fumare o di usare fiamme libere, presso tutta l'area;
- cassoni scarrabili posizionati in modo tale da alternare materiale infiammabile con materiale non infiammabile;

- non stoccare rifiuti che reagendo tra loro possano dar luogo a formazione di prodotti infiammabili e tanto meno esplosivi;
- presenza di personale di controllo, in grado di rilevare la presenza di incendi all'interno delle masse di rifiuti stoccati.

In caso di incendio interno il Responsabile della Squadra d'Emergenza deve:

- Dare immediatamente l'allarme;
 - Valutare l'opportunità dell'azione sull'incendio con l'uso dell'estintore;
 - Circoscrivere per quanto possibile l'incendio allontanando il materiale infiammabile che potrebbe venire raggiunto dal fuoco;
- A incendio domato, controllare che non esistano focolai occulti sincerandosi dell'impossibilità della ripresa dell'incendio;
- Se l'incendio non è estinto nella sua fase iniziale e prima che si propaghi, provvedere a chiamare i VVF;
- Provvedere ad emanare l'ordine di evacuare l'area;
 - Nella fase di evacuazione accertarsi che nell'area non siano presenti altre persone;
 - Togliere tensione all'impianto elettrico generale e azionare la valvola di arresto del flusso gas eventualmente presente;
 - Accertarsi che tutti lascino il centro di raccolta portandosi all'esterno della stessa;
 - Raggiungere il punto di raccolta e aspettare la squadra dei VVF per fornire notizie in merito all'incendio e alla sua natura e ubicazione.

In caso di incendio esterno (che potrebbe interessare il centro di raccolta per una sua eventuale propagazione) il Responsabile della Squadra d'Emergenza deve:

- Dare immediatamente l'allarme interno e contattare il 115;
 - Allontanare il materiale infiammabile che potrebbe venire raggiunto dal fuoco;
 - Valutare l'opportunità dell'azione sull'incendio con l'uso dell'estintore;
 - A incendio domato, controllare che non esistano focolai occulti sincerandosi dell'impossibilità della ripresa dell'incendio;
 - Se l'incendio non è estinto nella sua fase iniziale e prima che si propaghi, provvedere ad emanare l'ordine di evacuare l'area;
- Nella fase di evacuazione, accertarsi che nell'area non siano presenti altre persone;
- Togliere tensione all'impianto elettrico generale e azionare la valvola di arresto del flusso gas eventualmente presente;
 - Accertarsi che tutti lascino il centro di raccolta portandosi all'esterno della stessa;
 - Raggiungere il punto di raccolta aspettando la squadra dei VVF per fornire notizie in merito all'incendio e alla sua natura e ubicazione.

Prescrizioni importanti da applicare:



1. Quando si è in presenza di un principio di incendio, fermo restando quanto detto sopra, si potrà intervenire direttamente per spegnere o circoscrivere il focolaio solo se si è a conoscenza delle caratteristiche e modalità d'uso degli estintori.
2. Non si utilizzano mai le manichette ad acqua, ricordando che il loro uso è esclusivamente riservato ai Vigili del fuoco e/o a personale adeguatamente istruito ed autorizzato.
3. Non è consentito, su iniziativa personale, richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco e/o altro organismo esterno.

B) INCENDIO CHE SI SVILUPPA NELLE VICINANZE E CHE POTREBBE COINVOLGERE L'IMPIANTO

Nel caso di incendi sviluppatasi nelle vicinanze che potrebbero coinvolgere l'impianto il RGPEI o RTI deve:

- Attivare la squadra antincendio
- Segnalare VVF
- Valutare l'entità dell'incendio ed eventualmente attivare la Procedura in **A) Incendio**

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ al servizio di vigilanza (attivo 24h)
Comunicazioni telefoniche	
Comunicazioni tra il punto di coordinamento dell'emergenza e l'area di raccolta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tramite cellulari personali ▪ tramite il telefono _____ disponibile in prossimità del punto di raccolta
Sistema codificato per la richiesta di soccorso	presso _____
Segnale di allarme mediante centralino	
Richiesta di intervento tramite il numero unico della vigilanza (attivo 24h su 24)	
Richiesta di assistenza telefonica	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;">NUMERO UNICO EUROPEO</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;">PRONTO SOCCORSO</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;">POLIZIA - PRONTO INTERVENTO</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;">CARABINIERI</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;">VIGILI DEL FUOCO</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">VIGILI URBANI</div> </div> </div>

	 <p>OSPEDALE CIVILE</p>  <p>GUARDIA MEDICA</p>
Gestione falso allarme	<p>In caso di falso allarme il coordinatore incarica gli addetti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tacitare il sistema di allarme - avvisare la vigilanza ed i servizi tecnici - avvisare l'utenza presso il punto di raccolta, lungo il percorso per raggiungerla o quella ancora presente all'interno dell'edificio - analizzare la causa e adottare le misure idonee per evitare il ripetersi del problema <p>In caso di un periodo con frequenti falsi allarmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al suono dell'allarme l'utenza raggiunge comunque l'area sicura più vicina (scale esterne, ingresso dell'edificio, ecc.) e può attendere qualche minuto l'eventuale rientro dell'allarme prima di raggiungere il punto di raccolta

12.4 Gestione delle emergenze specifiche

12.4.1 Procedura per chiamata ai VVF

Al verificarsi di un'emergenza che richieda l'intervento dei vigili del fuoco, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa dei VIGILI DEL FUOCO; il numero da digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il **115**.

All'atto della chiamata specificare:

- il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
- la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui si effettua la chiamata;
- le indicazioni su come raggiungere il luogo;
- il tipo di incendio (piccolo, medio, grande);
- la presenza di persone in pericolo (sì, no, dubbio);
- il locale o zona interessata dall'incendio;
- il tipo di materiale che brucia;
- il tipo di impianto antincendio esistente.

All'atto della chiamata, inoltre:

- chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo su richiesta dello stesso;
- annotare l'ora esatta della chiamata;

Prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei relativi mezzi.

Al loro arrivo, tenersi a disposizione e collaborare con essi; fornire, con la massima esattezza possibile, ogni utile indicazione sull'ubicazione e natura dell'incendio, sulla destinazione dei locali interessati, sulle sostanze coinvolte, sull'esistenza e natura di altre possibili fonti di rischio limitrofe (serbatoi di infiammabili, tubazioni gas, sostanze tossiche o radioattive, ecc.), nonché sulla consistenza ed ubicazione delle risorse idriche.

12.4.2 Procedura per chiamata di emergenza sanitaria

Al verificarsi di un'emergenza sanitaria che richieda l'intervento di strutture di soccorso esterne, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa di EMERGENZA SANITARIA; il numero da digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il **118**. La chiamata deve essere condotta con calma fornendo con la maggiore chiarezza possibile tutte le informazioni richieste.

All'atto della chiamata specificare:

- il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
- la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui si effettua la chiamata;
- le indicazioni su come raggiungere il luogo;
- il tipo di attività in corso, con una breve descrizione della stessa;
- il tipo di infortunio verificatosi, con una breve descrizione della dinamica; le condizioni dell'infortunato o degli infortunati, se sono coscienti, se sono visibili emorragie, fratture agli arti, ecc.

All'atto della chiamata, inoltre:

- chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo su richiesta dello stesso;
- annotare l'ora esatta della chiamata;

Prima dell'arrivo dei soccorsi predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei relativi mezzi.

All'arrivo dei soccorsi è opportuno che uno dei soccorritori si rechi presso il pronto soccorso, insieme all'infortunato, al fine di fornire informazioni dettagliate sulla dinamica dell'infortunio.

12.4.3 Procedura per chiamata di pronto intervento

Al verificarsi di un'emergenza che richieda la presenza del Pronto Intervento, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa di PRONTO INTERVENTO; il numero da digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il **112**.

All'atto della chiamata specificare:

- il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
- la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui si effettua la chiamata;
- le indicazioni su come raggiungere il luogo;
- il motivo della chiamata. All'atto della chiamata, inoltre:
- chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo su richiesta dello stesso;
- annotare l'ora esatta della chiamata;

Prima dell'arrivo del Pronto Intervento predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei relativi mezzi.

13. Procedure di evacuazione

Chiunque si accorga di una possibile emergenza	<p>Deve dare immediatamente il preallarme: alle persone circostanti al servizio di vigilanza tramite il numero _____ avvisando il personale indicato nell'eventuale scheda identificativa di sicurezza del locale, seguendo l'ordine indicato nell'elenco mediante i pulsanti rossi di allarme</p>
Il coordinatore dell'emergenza	<p>Ricevuto l'allarme deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. immediatamente recarsi al punto di coordinamento 2. raccogliere tutte le informazioni possibili sulla natura dell'incidente: <ul style="list-style-type: none"> - durante il percorso verso il punto di coordinamento - tramite gli addetti accorsi al punto di coordinamento - tramite il pannello sinottico della centralina del sistema antincendio - inviando alcuni addetti antincendio ad ispezionare la zona dell'incidente (preferibilmente 3, affinché 2 rimangano eventualmente ad intraprendere le prime misure di contenimento ed 1 torni a relazionare la situazione) 3. decidere se: <ul style="list-style-type: none"> - allarmare o preallarmare il servizio di vigilanza - iniziare, continuare o abbandonare le operazioni di contenimento - evacuare l'edificio, tutto o in parte - oppure far rientrare l'allarme 4. effettuare l'appello degli addetti, confermare i ruoli di ciascun componente della squadra assegnando i compiti secondo l'opportuno ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> - operazioni di primo soccorso - operazioni di supporto alla squadra che sta operando il contenimento dell'incidente - interruzioni <ul style="list-style-type: none"> della rete del gas della valvola di alimentazione del combustibile della centrale termica della rete idrica (in caso di allagamento) - avvertendo la vigilanza in caso di valvola in comune con la rete di impianti antincendio dell'impianto centralizzato di riscaldamento e condizionamento (per ostacolare la propagazione dell'incendio), dell'alimentazione del combustibile della centrale termica - dell'energia elettrica (in caso di spegnimento con acqua) bloccando prima l'uso degli ascensori interrompendo anche l'uscita dei gruppi di continuità - ordinare la messa in sicurezza dei laboratori e degli altri locali a rischio evacuazione dei piani, con chiusura di porte e finestre - raccolta delle informazioni sulla presenza nell'edificio di disabili, di anziani o di donne in gravidanza, ed eventuale loro accompagnamento fino ad un luogo sicuro - supporto all'ingresso dei mezzi di soccorso tramite il servizio di vigilanza inviando un addetto sulla strada principale ad attendere i mezzi di soccorso inviando degli addetti lungo la strada di accesso per controllarne la fruibilità ed eventualmente gestire lo sgombero immediato dei mezzi intralcianti - apertura delle sbarre di accesso tramite la portineria

	<ul style="list-style-type: none"> - blocco all'ingresso nell'edificio dei lavoratori ed esterni - organizzazione delle comunicazioni con l'area di raccolta - sospensione del lavoro, far porre il lavoro in sicurezza e disporre l'evacuazione dei lavoratori - raccogliere informazioni sulla situazione trovata al rientro di ogni addetto, ed event. rassegnargli un nuovo compito - raccogliere di informazione sui rischi presenti tramite i preposti presenti <p>5. reclutare aiuto tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiamata di addetti dagli edifici circostanti - verifica della presenza di studenti o di utenti con esperienza di soccorso presso l'area di raccolta (vigili del fuoco, medici, ecc.) - incarichi non pericolosi anche ad utenti non formati <p>6. rimanere a disposizione nel punto di coordinamento per la gestione degli addetti</p> <p>7. verificare che tutti gli addetti siano usciti incolumi dall'edificio e che non risultino dispersi presso l'area di raccolta</p> <p>8. effettuare il passaggio di informazioni alla vigilanza e alle autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (ARPA regionale, Prefettura, VVF, ASL, altro).</p> <p>9. organizzare il recupero del piano di emergenza, delle planimetrie dei pericoli e la lista delle sostanze chimico/biologiche pericolose presenti da mettere a disposizione dei mezzi di soccorso esterni</p> <p>10. cedere il comando all'arrivo dei mezzi di soccorso</p> <p>11. comunicare la fine dell'emergenza</p>
Addetti antincendio	<p>Ricevuto l'allarme devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. raggiungere il coordinatore nel punto di coordinamento <ul style="list-style-type: none"> o in attesa del coordinatore, l'addetto più anziano e formato assume la gestione dell'emergenza 2. eseguire compiti impartiti dal coordinatore nella zona assegnata 3. rientrare nel punto di coordinamento al termine delle operazioni 4. relazionare la situazione incontrata 5. rimettersi a disposizione del coordinatore dell'emergenza <p>Qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raggiungendo il punto di coordinamento individuino l'origine del problema, valutato contenibile in sicurezza con gli strumenti disponibili e la formazione ricevuta, ritengano opportuno procedere alla gestione diretta dell'emergenza - oppure ravvisino l'urgenza di intraprendere iniziative in zone a rischio diverse da quelle assegnatigli dal coordinatore <p>devono prioritariamente far comunicare al coordinatore dell'emergenza la propria nuova zona d'azione.</p> <p>Alcuni compiti prevedono procedure ben definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>contenimento incendio</u>: agiscono secondo la formazione ricevuta e solo se dotati degli strumenti adatti, senza mai mettere a repentaglio la propria vita; è preferibile che operino con il supporto di un altro addetto in posizione arretrata e con un frequente cambio della squadra - <u>evacuazione di piano</u>: agiscono da "chiudi-fila" verificando lo sgombero di ogni stanza e la chiusura di porte e finestre

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>area di raccolta</u>: accompagnano l'utenza, la informano, organizzano l'assistenza e l'appello dei partecipanti, comunicando continuamente le informazioni sui dispersi al coordinatore dell'emergenza - <u>chiusura reti ed impianti</u>: operano secondo le procedure comunicate dai servizi tecnici, cercando prioritariamente di mettersi in contatto con loro tramite il servizio di vigilanza. In caso di incendio danno precedenza alla chiusura della valvola del gas o di alimentazione del combustibile della centrale termica, e alla chiusura del sistema di ventilazione dell'edificio. Non eseguono il distacco dell'energia elettrica dell'edificio senza aver prima verificato l'assenza di persone negli ascensori.
Addetti primo soccorso	<p>Ricevuto l'allarme devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. raggiungere il coordinatore nel punto di coordinamento 2. eseguire compiti impartiti dal coordinatore nella zona assegnata 3. rientrare nel punto di coordinamento al termine delle operazioni 4. relazionare la situazione incontrata 5. rimettersi a disposizione del coordinatore dell'emergenza <p>Qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raggiungendo il punto di coordinamento individuino delle persone da assistere - oppure ravvisino l'urgenza di intraprendere iniziative in zone a rischio diverse da quelle assegnatigli dal coordinatore <p>devono prioritariamente far comunicare al coordinatore dell'emergenza la propria nuova zona d'azione.</p> <p>In mancanza di soggetti da assistere rimangono a disposizione del coordinatore per altri tipi di incarichi (es. accompagnamento disabili, assistenza presso l'area di raccolta, evacuazione di piano, ecc.).</p>
Addetti evacuazioni disabili	<p>Ricevuto il preallarme raggiungono il disabile assegnato. Nel caso in cui venga impartito il comando di evacuazione assistono il disabile seguendo le procedure personalizzate concordate.</p> <p>Quando non sono assegnati ad un disabile specifico, o hanno già portato all'esterno il proprio assistito, si informano sulla presenza nell'edificio di eventuali altre persone con problemi di disabilità (anche temporanei, come persone con arti fratturati o anziani con difficoltà motorie) per offrire il proprio supporto.</p> <p>Assistenza alle persone a mobilità ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo e il disabile sia sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione - quando non è possibile superare le barriere architettoniche eventualmente presenti, l'addetto può reclutare alcuni presenti, fisicamente idonei, per l'aiuto al trasporto delle persone disabili - in caso di impossibilità di esodo dai piani senza uscita diretta l'addetto rimane in attesa dei mezzi di soccorso presso lo spazio calmo assieme al disabile, segnalando la propria situazione al coordinatore dell'emergenza. <p>Altri suggerimenti utili per l'assistenza alle persone a mobilità ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere in grado di posizionare le mani in punti di presa specifici, per consentire il trasferimento della persona in modo sicuro - assumere posizioni di lavoro corrette, che salvaguardino la schiena dei soccorritori - essere in grado di interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la collaborazione necessaria. <p>Assistenza alle persone con visibilità limitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che un addetto guidi le persone con visibilità menomata o limitata

	Prima di rientrare nell'edificio è necessario ricevere il benestare da parte dei servizi tecnici specializzati.
In caso di azioni criminose	<p>E' bene seguire alcune regole generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere la calma per evitare il panico generale - non cercare di risolvere il problema autonomamente <p>Chiunque riceva l'avviso deve</p> <ul style="list-style-type: none"> - allertare le autorità di pubblica sicurezza tramite il servizio di vigilanza - avvisare il personale della struttura preferendo il seguente ordine di chiamata (vocale o telefonica): <ul style="list-style-type: none"> - i responsabili della struttura - gli addetti antincendio <ul style="list-style-type: none"> - avviare l'evacuazione ordinata dell'edificio
In caso di altre emergenze (lesioni strutturali, esplosioni, nidi di vespe, animali pericolosi, ecc.)	<p>Chiunque rilevi una situazione di pericolo deve</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiamare i servizi di soccorso esterni tramite il servizio di vigilanza - avvisare il personale della struttura preferendo il seguente ordine di chiamata (vocale o telefonica): <ul style="list-style-type: none"> - i responsabili della struttura - gli addetti antincendio

15. Valutazione Scenari Esposizione Salute/Ambiente

Per la valutazione in oggetto vedere:

- Allegato 1 - Modello Valutazione Scenari Esposizione Salute/Ambiente Allegato 1 (Strutturata);
- Allegato 2 - Modello Valutazione Scenari Esposizione Salute/Ambiente Allegato 2 (Semplificata).

16. Obblighi segnalazione agenti Organi vigilanza

(Ed. 2.0 2021)

L'azienda ha inoltre l'obbligo di segnalare all'organo di vigilanza territorialmente competente gli incidenti e infortuni relativi all'utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni (art. 240, D.Lgs 81/08) e di agenti biologici (art. 277, D.Lgs 81/08), connessi ad agenti chimici per superamento dei limiti di esposizione (art. 254 e 255, D.Lgs 81/08).

Art. 240. D.Lgs 81/08 Esposizione non prevedibile

1. Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

...

Art. 277. D.Lgs 81/08 Misure di emergenza

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

Allegato I - Valutazione del rischio dell'impianto (Allegato G)

Estratto DPCM 27 Luglio 2021

A - Pianificazione del modello di intervento per la gestione dell'emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti.

Negli impianti di stoccaggio/trattamento dei rifiuti la natura del rischio gli effetti degli scenari incidentali e le conseguenti azioni da adottare dipendono dalla tipologia di rifiuto e dalle attività che si svolgono all'interno dell'impianto.

Il presente documento ha l'obiettivo di definire un meccanismo di intervento per tutte le Autorità coinvolte a livello territoriale.

La gestione dell'emergenza conseguente, ad esempio, al rilascio di inquinanti richiede l'intervento coordinato di più enti e organismi con le seguenti finalità:

- controllare gli incidenti e minimizzarne gli effetti limitando i danni per l'uomo, l'ambiente e i beni;
- attuare le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti;
- informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti.

Il gestore, che deve predisporre il piano di emergenza interno (PEI), ha l'onere di trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni e gli elementi utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno (PEE), tenendo conto altresì dei contenuti del PEI stesso.

Il Prefetto, una volta definito il Piano, lo comunica nelle forme ritenute opportune al Comune/i interessato/i, eventualmente insieme ai Piani operativi, se presenti, relativi agli impianti medesimi.

Ai fini del coordinamento fra PEE e i piani comunali di protezione civile in essere, il PEE medesimo, per la parte relativa agli impianti la cui area di attenzione interessa il Comune /i in argomento costituisce allegato al piano di protezione civile comunale.

Possibili scenari incidentali

Alla luce degli incidenti occorsi negli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, gli eventi che possono comportare possibili situazioni di rischio o di pericolo sono così individuabili:

1. incendi;
2. esplosioni;
3. incendi per guasti agli impianti con possibili conseguenti fughe di biogas;
4. dispersione di sostanze pericolose con ricadute sull'ambiente esterno (inquinamento falda; terreni confinanti, etc.).

Tra gli eventi incidentali possibili, l'incendio di una vasta tipologia di rifiuti può provocare la formazione ed il rilascio di inquinanti quali diossine e furani, idrocarburi policiclici aromatici (PAH) e metalli pesanti.

Durante la combustione, oltre al monossido di carbonio ed all'anidride carbonica possono essere presenti anche altri prodotti di combustione, quali, a titolo esemplificativo, l'acido cianidrico, il fosgene, l'acido cloridrico, l'idrogeno solforato, l'ammoniaca. La produzione di queste sostanze dipende dalla tipologia di materiale che sta bruciando.

In considerazione della eterogeneità dei rifiuti e della molteplicità delle frazioni merceologiche costitutive, i predetti composti sono rinvenibili quasi sempre in miscele. Il rilascio di fumi da incendio si può modellare come un pennacchio di fumo. Nel caso delle materie plastiche, le caratteristiche, quali colore del fumo e densità dello stesso, dipendono dalla materia che sta bruciando.

Valutazione del rischio dell'impianto (Allegato G)

Si è ritenuto di considerare l'incendio quale scenario di riferimento per la valutazione del rischio dell'impianto, anche a seguito della complessità e variabilità delle caratteristiche dei rifiuti che comportano una differente pericolosità degli effluenti.

La "distanza di attenzione", valutata in fase di pianificazione nella sua massima estensione in funzione dell'indice generale di rischio dell'impianto, definisce l'ambito per la identificazione degli elementi territoriali sensibili, ivi incluse le strutture strategiche e rilevanti (es. scuole, ospedali, corsi d'acqua, grandi vie di comunicazione, recettori ambientali, etc).

La determinazione dell'indice di rischio e della relativa distanza di attenzione può essere determinata applicando il metodo ad indici inserito nella sezione B delle linee guida, per il quale non occorrono elementi giustificativi.

La distanza di attenzione può essere definita con altro metodo basato sull'ingegneria del quale devono essere indicati i presupposti prestazionali e giustificati i risultati e per il quale devono essere messi a disposizione della Prefettura gli eventuali codici di calcolo utilizzati ai fini di una successiva verifica a campione.

Nel caso in cui l'indice di rischio IR calcolato col metodo a indici risulti pari a 0, o nel caso in cui le aree di impatto non escano dai confini dello stabilimento, il Prefetto è esentato dalla predisposizione del PEE. Rimane fermo l'obbligo per il gestore di aggiornare in tempo reale la comunicazione al Prefetto dei dati e a determinare la nuova distanza di attenzione nel caso di modifiche della stessa che determinino un nuovo Indice di Rischio diverso da zero.

La distanza effettiva in cui, in caso di evento reale, vanno adottate le misure di protezione, possono essere definite dalle decisioni assunte nell'ambito del PCA in funzione dello sviluppo dello scenario di evento.

La zona di soccorso è la zona in cui opera il solo personale del Corpo Nazionale dei VV.F. o altro personale autorizzato dal Corpo Nazionale dei VVF ed è definita dal DTS sulla base della valutazione dello scenario incidentale.

La zona di supporto alle operazioni, localizzata in area sicura, al di fuori della zona di soccorso, individuata in fase di pianificazione e comunque verificata dal DTS in ragione delle reali condizioni dell'evento, permettere una migliore gestione delle operazioni di soccorso e dell'organizzazione generale dell'intervento. In questa area sono localizzati il Posto di Coordinamento Avanzato (PCA), l'area di ammassamento soccorritori e risorse, i corridoi di ingresso e uscita dei mezzi di soccorso, l'area triage, il Posto Medico Avanzato (PMA).

...

B- Metodo ad indici per la classificazione del rischio incendio negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti

1) Premessa

In questa parte viene proposta una metodologia di valutazione speditiva del rischio di incendio nelle attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, attribuendo determinati punteggi a fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione presenti nell'impianto e considerando i pericoli per la salute umana e l'ambiente circostante. In assenza di valutazioni tecniche e/o sito-specifiche di maggior dettaglio, la predetta metodologia potrà costituire un utile riferimento per la definizione, in prima istanza, delle distanze di attenzione da adottare nella pianificazione di emergenza esterna.

2) Obiettivo della metodologia

L'attività, nel suo complesso, sarà caratterizzata da un indice di rischio IR definito come segue:

$$IR = Pr + Pt - FC + FD$$

dove:

Pr = Indice di rischio connesso allo stoccaggio dei rifiuti

Pt = Indice di rischio connesso al trattamento dei rifiuti

FC = fattore di credito relativo alle misure di mitigazione del rischio

FD = fattore di debito che tiene conto della pericolosità per l'uomo e l'ambiente sull'area esterna al deposito in conseguenza di un incendio.

...

C - Scheda dati ed allegati per l'applicazione del PEE

Per l'applicazione del PEE è necessario disporre dei seguenti dati relativi al singolo impianto operativo sul territorio di riferimento.

- All. C.1 - modello scheda segnalazione evento incidentale del gestore
- All. C.2 - modulo di dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018 (entro il 6 Dicembre 2021)
- All. C.3 – scheda dati della prefettura per la gestione del PEE

Gli allegati C.1 e C.2 sono di competenza del Gestore, anche attraverso la trasmissione al Prefetto competente per territorio del Modulo di dichiarazione reso ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati anche planimetrici ivi indicati; ove necessario per la compiuta compilazione del modulo, il gestore può avvalendosi delle informazioni reperibili nei presso i competenti uffici comunali.

L'allegato C.3 è di competenza del Prefetto e va definito in fase di redazione del PEE. Altri allegati, potranno essere costituiti dalla planimetria delle aree logistiche per l'emergenza (PCA, Area di ammassamento soccorritori e risorse, area di attesa popolazione evacuata, eventuali cancelli). Anche tali allegati vanno elaborati in fase di redazione del PEE.

...

Vedi [DPCM 27 agosto 2021](#)

Per il Calcolo di **IR** si veda **Allegato G**:

Modulo di dichiarazione sulle informazioni dell'Impianto - DPCM 27 luglio 2021 All. C.2 con allegata la "**Valutazione del rischio dell'Impianto**" a firma di tecnico competente iscritto Ordine/Collegio.

Allegato II - Estratto DM 10 marzo 1998

D.M. 10 marzo 1998

...

Art. 5 gestione dell'emergenza in caso di incendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, **il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza** elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato viii.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, comma 2, *(nдр - attività soggette a controllo vvf ai sensi del d.p.r. 151/2011)* del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

D.M. 10 marzo 1998

...

Allegato vii informazione e formazione antincendio

...

7.4 - esercitazioni antincendio

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme. Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza

7.5 - informazione scritta sulle misure antincendio

l'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.

D.M. 10 marzo 1998

...

Allegato VIII pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

...

8.1 - generalità

In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere

Predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:

- A) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- B) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e

Allegato III - Documenti

- A. Planimetria Impianto
- B. Planimetrie zone di stoccaggio
- C. Piano di emergenza ed evacuazione (D.Lgs. 81/2008)
- C. Planimetrie Piano di emergenza ed evacuazione
- E. Elenco rifiuti stoccati
- F. Piani formativi
- G. Modulo di dichiarazione sulle informazioni dell’Impianto - DPCM 27 luglio 2021 All. C.2
- H. Altro

DATA

___/___/___

FIRME

FIRMA DL

FIRMA RGPEI

FIRMA DT

FIRMA RTI

FIRMA RSPP

FIRMA MC

I. Dettaglio Modifiche Edizione 1.1 2019 Prodotto CA02 PEIR

Modificati/aggiornati paragrafi:

- 3.4 Planimetria attività;
- 6. Organigramma Gestione sicurezza;
- 10.4 Recipienti per liquidi;
- 10.5 Recipienti, fissi e mobili, vasche ed i bacini;
- 10.8 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale
- 11.1 Check list ingresso all'impianto;
- 11.2 Tempistiche stoccaggi.

(*) in rosso le modifiche apportate, a seguito della pubblicazione della Circolare MATTM 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi". La Circolare MATTM 21.01.2019 annulla e sostituisce la Circolare prot. 4064 del 15/03/18.

Paragrafo PEIR Prodotto CA02		
	Circolare 2018	Circolare 2019
3.4 Planimetria attività	<p>Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti [...]</p> <p>In via generale, le aree distinte da prevedere all'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale; - area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. Si ritiene indispensabile l'indicazione di una capacità massima di stoccaggio istantanea; - area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie impermeabile o pavimentata con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta; - area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio 	<p>Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti [...]</p> <p>In via generale, le aree distinte da prevedere all'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale; - area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti; - area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici

	<p>pericolosi con rifiuti non pericolosi. Trattandosi di impianto di solo stoccaggio è comunque vietata la miscelazione di rifiuti aventi natura, stato fisico e/o CER diversi;</p>	<p>sicurezza dei lavoratori, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero alla formazione di gas tossici e reazioni esotermiche; le stesse non dovranno altresì pregiudicare l'efficacia del successivo trattamento, né tanto meno la sicurezza di tale trattamento;</p>
	<p>- qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, le altezze di abbancamento non potranno superare i 3 metri, o comunque i limiti previsti dalle specifiche norme di riferimento;</p>	<p>- qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, è opportuno limitare le altezze di abbancamento a 3 metri; le autorità competenti potranno comunque autorizzare altezze superiori, entro gli eventuali limiti previsti dalle eventuali specifiche norme di riferimento, purché ciò sia compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto;</p>
	<p>- i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;</p>	<p>- i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;</p>
	<p>- i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;</p>	<p>- i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;</p>
	<p>- la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;</p>	<p>- le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;</p>
	<p>- gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;</p>	<p>- sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;</p>
	<p>- la recinzione e la barriera interna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;</p>	<p>- la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;</p>

	<p>- la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri e, in particolare:</p> <p>a) i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;</p> <p>b) i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;</p> <p>c) i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.</p>	<p>- gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;</p>
	<p>- i macchinari e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;</p>	<p>- la recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;</p>
	<p>- il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;</p>	<p>- i macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;</p>
	<p>- tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.</p>	<p>- ove presenti, gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano mantenuti a regola d'arte;</p> <p>il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;</p> <p>- tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.</p>